

ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA VENETO ORIENTALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30.03.2007

STATUTO

(MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE 12.06.1998)

Articolo 8

Per fare parte dell'Associazione, l'aspirante deve fare domanda scritta al Consiglio Direttivo che l'esaminerà alla prima seduta successiva alla presentazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo dovrà essere, assieme al consuntivo, sottoposto alla approvazione dell'Assemblea entro la fine di marzo di ogni anno. Copia dei bilanci dovrà essere inviata a tutti i soci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. Con il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta all'approvazione dei soci anche la situazione patrimoniale.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria provvede :

- a) Alla discussione e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) Alla nomina delle cariche sociali alla scadenza di ogni biennio o quando ciò si renda necessario;
- c) Alla discussione degli argomenti sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

Articolo 16

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno e firmato dal Presidente da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Articolo 17

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà valida :

- a) In prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci in regola con i versamenti delle quote sociali e che siano soci da almeno tre mesi;
- b) In seconda convocazione che avrà luogo mezz'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 18

Le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati all'assemblea. Normalmente le votazioni si faranno per alzata di mano.

La nomina delle cariche sociali sarà invece obbligatoriamente fatta con scheda segreta, dopo che il Presidente dell'assemblea stessa avrà nominato tre scrutatori.

Hanno diritto di votare solo i soci in regola con i versamenti delle quote sociali e che siano soci da almeno tre mesi; in caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altri soci e ciascun socio può presentare soltanto una sola delega.

Ciascun socio ha un solo voto, ai sensi dell'art. 2532, comma 2 Codice Civile e potrà rappresentare una sola delega.

Articolo 19

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal VicePresidente o in mancanza di essi dal Consigliere più anziano.

Ogni delibera deve essere riportata nel verbale delle riunioni firmata da chi la presiede e dal Segretario, raccolto in un apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio.

I verbali sono conservati presso la sede sociale e ciascun associato può prenderne visione.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 20

Le elezioni delle cariche sociali avranno luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dopo che questa avrà provveduto alla nomina di un seggio elettorale composto dal Presidente, segretario e due scrutatori. Le elezioni si svolgeranno con scheda unica segreta, dando la preferenza alla metà più uno del numero dei consiglieri che si debbono eleggere.

Articolo 21

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere più un consigliere ogni 10 iscritti.

I consiglieri durano in carica 2 (due) anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione provvederà all'assegnazione dei reciproci incarichi.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte all'anno, ogni qualvolta questi lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Articolo 24

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni potranno essere palese o a scheda segreta. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, mentre in quelle segrete la parità dei voti comporta il riesame della proposta.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 28

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea ordinaria in numero di due; restano in carica due anni e possono essere rieletti. Il loro compito è quello di esaminare il bilancio annualmente e redigere relazione scritta da leggere alla assemblea e di fare le ispezioni contabili necessarie. Delle riunioni dei Revisori dei Conti devono essere stesi i verbali su apposito registro.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Il Consiglio Direttivo nominerà i Provisori i cui nomi saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea.